



FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI, DI PRIMO IMPIANTO OD EQUIVALENTI PER GLI AUTOVEICOLI AZIENDALI DELL'ANCONAMBIENTE SPA ANNO 2015

OGGETTO : Risposte ai quesiti.

QUESITO : N.1

Fra i documenti amministrativi da presentare all'allegato 2 riportate che l'azienda deve dichiarare *"di aver effettuato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando con buon esito e senza contestazioni, forniture di ricambi nuovi o di primo impianto o equivalenti per automezzi analoghi a quelli utilizzati dall'Anconambiente S.p.A."*

In riferimento a quanto sopra riportiamo di seguito due sentenze relative al tema del servizio analogo:

TAR Lombardia, Brescia sez. II, 8/1/2011 n. 23

"....."

TAR LOMBARDIA, BRESCIA, SEZ.I, SENTENZA 12 GIUGNO 2009 N. 1204

"....."

Visto che la giurisprudenza ben definisce il tema della fornitura analoga distinguendola dall'identità, concorderete con noi nel fatto che la fornitura di un determinato ricambio per altre tipologie di mezzi (ad esempio truck o autobus) possa essere considerata una fornitura analoga ai mezzi oggetto di questa gara.

Inoltre, trattandosi sempre del prodotto "ricambio" riteniamo che non si debba effettuare una distinzione per tipologia di marca, bensì che si possa considerare la fornitura generale di ricambi, di qualsiasi casa produttrice.

Per quanto sopra esemplificando: in caso di partecipazione al lotto Volvo piuttosto che Isuzu etc le forniture di ricambi analoghi potranno riguardare ricambi veicoli in generali non per forza della medesima marca del lotto a cui si intende partecipare.

RISPOSTA N.1 :

Preso atto della precisazione posta, si concorda che la fornitura "analogha" del/i ricambio/i è da considerarsi "fornitura analoga ai mezzi oggetto di gara" .

Relativamente al fatturato globale l'importo riferito agli ultimi tre esercizi deve essere non inferiore a tre volte il fatturato riferito dell'importo posto a base di gara del singolo lotto/i per il quale si intende partecipare altresì , ne consegue che, il fatturato riferito alla

fornitura analoga, si intende non inferiore a tre volte il fatturato riferito al singolo lotto/i per il quale si intende partecipare **(punto q) dell'allegato 2)**.

QUESITO N.2 :

All'art. 3 del capitolato speciale "descrizioni e specifiche tecniche" indicate che *"in fase di aggiudicazione definitiva, il fornitore di ricambi equivalenti e/o di primo impianto dovrà fornire all'Anconambiente S.p.A. un prospetto generale dei codici equivalenti ai relativi codici dei ricambi originali (CROSS REFERENCE) sia su formato elettronico (.xls, .dat) che cartaceo o in alternativa fornire username e password (valida per l'intero periodo contrattuale) per accedere ai listini on line al posto del listino in formato cartaceo o elettronico."*

Vi preghiamo di voler verificare quanto richiesto in quanto non è possibile preventivamente conoscere quale marca si andrà a fornire poiché, trattando la nostra azienda una svariata gamma di articoli e di marche, può accadere che ci si affidi a determinati produttori sulla base della reperibilità del materiale in quel preciso momento. Nel dettaglio, per quanto concerne il materiale equivalente non può esistere un unico listino di riferimento in quanto i produttori di ricambi equivalenti sono migliaia a seconda della tipologia di prodotto (esemplificando un produttore di materiale equivalente può gestire solo valvole, un altro solo i fanali etc..) pertanto sarà possibile produrre un certificato di equivalenza contestualmente alla fornitura in quanto la scelta di una determinata marca sarà motivata appunto dalla verifica della disponibilità del materiale. Per quanto sopra esposto si chiede rettifica del bando in quanto essendo la gara in questione impostata nell'acceptare ricambi originali, di primo impianto ed equivalente sarebbe opportuno che la scontistica da applicare venisse imposta solo ed esclusivamente al listino dei ricambi originali, non chiedendo di contrassegnare se si intendano fornire ricambi originali piuttosto che equivalenti, lasciando libera scelta all'aggiudicatario in fase di fornitura di consegnare ricambi originali piuttosto che di primo impianto o equivalenti a seconda della reperibilità del prodotto. In questo modo il concorrente dovrebbe effettuare un unico sconto da un listino ufficiale e sarebbe cosciente che tale sconto si riferisce a prodotti originali, di primo impianto o equivalenti a seconda della propria capacità nel reperire il ricambio.

RISPOSTA N.2:

Preso atto della difficoltà di produrre prospetto generale dei codici equivalenti, si accoglie la richiesta di eliminare la obbligatorietà di fornire preventivamente in fase di aggiudicazione definitiva *"prospetto generale dei codici equivalenti ai relativi codici dei ricambi originali (CROSS REFERENCE)"*:

- Si precisa che la produzione di certificato di equivalenza del ricambio da Voi citato, è già prevista e richiesta all'art. 3 del capitolato.
- Si conferma, come indicato in capitolato che **"Gli sconti unitari dichiarati del lotto**

resteranno fissi ed invariabili per l'intero periodo di fornitura e sono riferiti al listino della casa madre in vigore al momento dell'ordine di fornitura. e che, come indicato in capitolato, e facoltà dell'aggiudicatario fornire ricambi originali o equivalenti.

Come evidenziato nell'allegato B, il Concorrente dichiara e garantisce, inoltre, impegnandosi formalmente in tal senso, di Offrire (scegliere, **barrando la casella, una o più delle alternative barrando la relativa casella**):

- RICAMBI ORIGINALI
- RICAMBI ORIGINALI DI PRIMO IMPIANTO
- RICAMBI EQUIVALENTI *dichiarando l'idoneità di impiego dei ricambi equivalenti sulle tipologie di veicoli di destinazione e l'assoluta intercambiabilità, sul piano tecnico, dimensionale, funzionale e qualitativo con i ricambi originali sollevando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da utilizzo di ricambi non conformi alle normative vigenti.*

Nulla osta quindi che il concorrente fornisca il tipo di ricambio a secondo della reperibilità del prodotto, nel caso in questione è sufficiente che l'offerente barri tutte e tre le caselle dell'allegato B.

QUESITO N.3:

All'art. 8 del capitolato speciale "Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore" indicate che sarà "a carico dell'appaltatore [...] la fornitura del catalogo dei ricambi oggetto della fornitura, tutti in lingua italiana".

Tale richiesta non può essere soddisfatta da tutte le aziende in quanto solamente i concessionari autorizzati possono avere a disposizione tali supporti informatici e/o cartacei sotto forma di programmi e portali concessi loro direttamente dalle varie case madri. Ne consegue che, in questo modo, vengono favorite tutte le aziende legate direttamente alla casa madre, a svantaggio di tutte le altre realtà che affidandosi a differenti canali per la reperibilità del materiale non sono messe nelle condizioni di poter prendere parte alla fornitura in oggetto.

Chiediamo pertanto che tale punto venga eliminato dal capitolato tecnico di gara.

RISPOSTA N.3:

Preso atto della difficoltà di produrre prospetto generale dei codici equivalenti, si accoglie la richiesta di eliminare l'obbligatorietà di fornire preventivamente in fase di

aggiudicazione definitiva il "prospetto generale dei codici equivalenti ai relativi codici dei ricambi originali (CROSS REFERENCE)", ma rimane la richiesta di produrre cataloghi/documentazione in lingua italiana.

QUESITO N.4 :

Relativamente alla gara in oggetto vorremmo sapere nell'ambito del lotto n.08 Man se c'è una specifica del materiale contenuto.

RISPOSTA N.4:

Non c'è specifica sul materiale.

Lo sconto da applicare è unico sul listino della casa madre di riferimento.

Ancona 23/02/2015

AnconAmbiente SpA